



## **Il GRUPPO DI LAVORO MEDICI DEL LAVORO COMPETENTI della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale<sup>1</sup>**

### **preso atto**

che, nonostante le innumerevoli proteste e prese di posizione da parte della FNOMCeO, del Ministero della Salute e della stessa SIMLII, continua a essere frequente la pratica da parte di Enti pubblici e aziende private in tutto il territorio nazionale di indire gare di appalto per la fornitura dei servizi resi dal Medico Competente prevedendone l'aggiudicazione con il criterio del "prezzo più basso", in particolare - nel caso di Enti Pubblici - ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06 (cosiddetto "ribasso d'asta");

che tale pratica ha assunto inquietanti aspetti per quanto attiene alle convenzioni tra la CONSIP e le varie Pubbliche Amministrazioni per quanto riguarda le prestazioni dei "Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso", comprendendo illegittimamente nell'ambito del servizio anche l'incarico di medico competente per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla Legge (D.Lgs. 81/08 e s.m.i e normativa correlata);

### **considerato**

- che tale pratica presenta evidenti elementi di criticità in quanto viene applicato il citato D.Lgs. 163/06 a prestazioni rese da professionista, medico, specialista in Medicina del Lavoro o in possesso degli altri requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., integrando la fattispecie di *contratto d'opera intellettuale* che esula dalla nozione di contratto di appalto (vedasi, per analogia, la sentenza del Consiglio di Stato n. 02730/2012);

- che il Codice Civile (art. 2233) prevede che *"in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"*;

- che l'indizione di siffatti bandi di gara al ribasso, tanto più se rivolti a società di servizi che assicurano anche lo svolgimento dell'attività di medico competente, si pone in netto contrasto con la realizzazione e la corretta attuazione dei Sistemi Integrati di Gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa;

- che, sia pure considerata l'abolizione del tariffario professionale minimo per le prestazioni sanitarie, il codice di deontologia professionale medica ribadisce fondamentali principi in tema di onorari professionali e di decoro dell'onorario stesso;

- che prestazioni offerte a importi eccessivamente bassi sono offensive per la dignità della professione medica, vanno a scapito della qualità della prestazione professionale e sono in forte contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 81/08 che recita testualmente: *"L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)"*;

- che, infine, in alcuni casi tali situazioni possono venire a configurare un illecito strumento di accaparramento della clientela;

### **ritiene tale condizione**

- umiliante e degradante per la dignità e la professionalità di tutti i Medici del Lavoro e dei Medici Competenti più in generale;

---

<sup>1</sup> E. Ramistella (coordinatore), S. Fantini, C. Gili, M. Giorgianni, C. Mirisola, G. Pagliaro, A. Serra, S. Simonini

- in contrasto con la legge per i motivi sopra rammentati, in quanto non esiste obbligo di legge che vincoli l'ente pubblico né, tanto meno, le aziende private a seguire le procedure disposte dal D.Lgs. 163/06 per l'adempimento di quanto stabilito in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, in particolare, per l'incarico del Medico Competente;

- illegittima per quanto riguarda l'intervento di società di servizi che, avvalendosi di medici competenti "collaboratori" per prestazioni professionali, configura di fatto una situazione di intermediazione di manodopera intellettuale, esercitando nel contempo una sorta di *dumping tariffario* ai limiti della concorrenza sleale.

La Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, assieme ad altre associazioni professionali e scientifiche del settore, ha più volte stigmatizzato questo modo di procedere, come hanno fatto la Federazione Nazionale Ordini dei Medici e Odontoiatri e lo stesso Ministero della Salute. L'attuale condizione di crisi economica non può far passare in secondo piano gli elementi etici, professionali e di qualità delle prestazioni rese dai medici e, in modo particolare, dai Medici Competenti nello svolgimento di una funzione tanto delicata e importante quale quella della tutela della Salute nei luoghi di lavoro.

A contrasto di questo fenomeno, che negli ultimi mesi ha assunto dimensioni preoccupanti, nel richiamare tutte le istituzioni preposte a osservare la massima vigilanza in merito per scoraggiare preventivamente simili comportamenti da parte di enti pubblici e privati, **il GdL MeLC SIMLII invita tutti i Medici Competenti:**

- a) **a segnalare tempestivamente ai locali Ordini dei Medici e alla FNOMCeO** eventuali simili bandi, in contrasto con la legge e con le norme deontologiche professionali;
- b) **a sostenere tutte le azioni necessarie**, a livello regionale e nazionale, per la cessazione di tali pratiche;
- c) qualora, nonostante tutto, siano indette gare al ribasso e si intenda partecipare, **a non effettuare ribassi** citando contestualmente le argomentazioni riassunte nel presente documento;
- d) **a denunciare alla SIMLII, alle altre associazioni scientifiche e professionali del settore e alle autorità competenti** le società di servizi e i medici che si prestano a tali pratiche scorrette;
- e) **a segnalare agli Organi di Vigilanza territorialmente competenti** gli incarichi assegnati a medici competenti con importi ribassati, ai fini della valutazione del pieno rispetto della normativa vigente e della qualità richiesta per l'espletamento dell'incarico assegnato;
- f) a segnalare agli Ordini dei medici e alla FNOMCeO il comportamento dei medici che accettano incarichi particolarmente ribassati, ai fini di **valutare eventuali provvedimenti disciplinari** per la violazione delle norme previste dal codice di deontologia medica con l'obiettivo di tutelare il decoro della professione e della stessa Disciplina di Medicina del Lavoro.

Addi, 18 febbraio 2013